

INTERDITTIVA ANTIMAFIA: TAR Puglia -Bari, Sezione Seconda, Sentenza 15 febbraio 2024, n. 190.

- 1. -Interdittiva antimafia. -Presupposto: giudizio di tipo probabilistico fondato sul quadro indiziario -Sufficienza.**
- 2. -Interdittiva antimafia. -Atti istruttori -Motivazione *per relationem* -Sufficienza.**
- 3. -Interdittiva antimafia. -Favorevoli conclusioni dell'amministratore giudiziario e chiusura del "controllo giudiziario" -Giudicato di accertamento -Insussistenza.**
- 4. -Interdittiva antimafia -Controllo giudiziario -Funzione cautelare e bonificante -Sussistenza-Funzione riabilitante -Insussistenza.**
- 5. -Interdittiva antimafia -Conclusione del controllo giudiziario -Valutazione del Prefetto della permanenza del rischio infiltrativo -Possibilità: limiti.**
- 6. -Interdittiva antimafia -Obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario -Sussistenza -Modalità partecipative – Individuazione.**
- 7. -Interdittiva antimafia -Obbligo di rendere edotto il privato in ordine alle ragioni di reiezione della domanda -Insussistenza.**
- 8. -Interdittiva antimafia -"Misure di prevenzione collaborativa" ex art. 94-bis e misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis -Occasionalità dell'agevolazione -Valutazione -Criteri.**
- 9. -Interdittiva antimafia -"Misure di prevenzione collaborativa" ex art. 94-bis e misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis -Diversità contenutistica -Individuazione.**

1. Gli elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri.

Peraltro, proprio perché in questi procedimenti la certezza cede il passo ad un giudizio di tipo probabilistico fondato sul quadro indiziario, solo il venir meno di molti (se non della maggior parte) dei tasselli di cui tale quadro si compone non solo fa venir meno la coerenza formale del ragionamento, ma rende anche il medesimo sostanzialmente inattendibile in ordine alla sussistenza e alla valenza degli elementi di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (in termini, cfr., tra le altre, le sentenze della Sezione nn. 1302 del 2023; 1128 del 2022; 346 del 2018).

2. Occorre altresì rammentare che l'interdittiva deve considerarsi motivata *per relationem* anche agli atti istruttori (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6740 del 2020).

3. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4912 del 2022 ha chiarito che le favorevoli conclusioni dell'amministratore giudiziario, e la conseguente chiusura del "controllo giudiziario" non sono assimilabili ad un giudicato di accertamento. Esse si prestano ad uno screening e ad una valutazione ulteriore, sempre che essa sia argomentata e supportata da riscontri e considerazioni che si basano su risultanze istruttorie, e sia sorretta da idonea motivazione dalla quale possano ricavarsi i processi logico deduttivi che l'hanno determinata.

4. Mentre il controllo giudiziario è parentesi cautelare ed emendativa che consegue ad un accertamento amministrativo che si ritiene presupposto e non sindacabile - ed è dunque tutto incentrato su una prognosi che guarda al futuro affrancamento dai rischi che seppur occasionalmente in passato hanno condizionato l'imprenditore - l'informativa (anche quella eventualmente successiva al controllo giudiziario) è invece frutto di una visione ampia che ingloba anche la storia dell'imprenditore, i suoi legami passati e le pregresse vicende, nei limiti in cui esse

siano ancora significative e portatrici di un potenziale pregiudicante ancora provvisto di riverberi di attualità. Ciò consente al Prefetto di giustificare le sue valutazioni, utilizzando, seppur per meglio inquadrare e qualificare le sopravvenienze, lo sfondo in cui le vicende sono maturate e la storia in cui esse si innestano.

Deve in particolare escludersi che il controllo giudiziario sia in grado di cancellare gli eventi che in passato hanno dato sostanza al rischio infiltrativo, in guisa da assumere oltre ad una funzione cautelare e bonificante, anche una funzione riabilitante, poiché così ragionando si andrebbe oltre la volontà del legislatore, sino a costruire un sistema di prevenzione penale/amministrativa in cui l'informativa assume il ruolo di condizione di procedibilità del controllo giudiziario a domanda, e quest'ultimo quello di un percorso che esenta l'imprenditore da qualsivoglia effetto interdittivo.

5. Ritiene il Collegio che, a valle del controllo giudiziario il Prefetto ben possa individuare episodi, comportamenti, relazioni che depongono per la permanenza del rischio infiltrativo, anche ove essi si siano verificati durante la fase giudiziaria monitorata, purché ne dia compiuta e concludente evidenza in sede motivazionale e non manchi di ponderarli con il percorso compiuto dall'imprenditore in costanza del controllo giudiziario, da valutare anche alla luce della storia del medesimo e delle ragioni del primigenio sorgere del rischio infiltrativo.

6. Invero, deve osservarsi che l'art. 92 co. 2 bis, del codice antimafia:

- impone al Prefetto l'obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva dopo che il procedimento preordinato all'adozione del provvedimento finale è già stato avviato e, in massima parte, istruito ("sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2") e prima che sia destinato a sfociare in uno dei possibili esiti alternativamente previsti (informazione di tipo interdittivo o misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis).

7. Invero, deve osservarsi che l'art. 92 co. 2 bis, del codice antimafia:

- non presuppone un procedimento instaurato su istanza di parte, dovendosi quindi escludere che, in analogia a quanto dispone l'art. 10 bis L. 241/90, l'autorità competente, anteriormente alla formale adozione di un provvedimento sfavorevole, abbia l'obbligo di rendere edotto il privato in ordine alle ragioni di reiezione della domanda, ragioni che qui possono rivelarsi lungi dall'essere ancora definite proprio in funzione dell'eventuale modulazione del variegato assetto degli interessi suggerita dal contributo collaborativo e, al tempo stesso, difensivo dell'interessato (in termini, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 agosto 2023, n. 678).

8. Rammenta il Collegio che la stretta analogia tra i presupposti applicativi delle “*misure di prevenzione collaborativa*” ex art. 94-bis d.lvo n. 159/2011 e quelli della misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lvo cit. consente di attingere, ai fini della enucleazione dei primi, alla più matura elaborazione giurisprudenziale che ha interessato il secondo e di meno recente introduzione istituto.

Invero, come evidenziato dalla Corte di Cassazione (SS.UU., n. 46898 del 26 settembre 2019), “*la peculiarità dell'accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito (la occasionalità dell'agevolazione, n.d.e.), quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata*”, aggiungendosi che “*l'accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versò la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta*”.

La successiva giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato come la necessità che la valutazione relativa alla sussistenza o meno di un'infiltrazione connotata da occasionalità *“non sia finalizzata all'acquisizione di un dato statico - consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente: una mera fotografia del passato - bensì all'argomentata formulazione di un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, connotata da condizionamento e/o agevolazione di soggetti o associazioni criminali, mediante l'intera gamma di strumenti previsti dall'art. 34-bis”* (cfr. Cass., Sez. 6, n. 1590 del 14 ottobre 2020): in termini, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7279 del 25 luglio 2023.

9. Accomunate alle disposizioni previgenti dal presupposto relativo alla occasionalità dell'agevolazione, se ne differenziano, fra l'altro, per la diversità oggettiva delle misure di controllo (che, nel caso del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 2, lett. b), prevedono la nomina di *“un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero”*).

Proprio la diversità contenutistica delle misure adottabili nei due casi – nel primo, infatti, la nomina degli *“esperti”* è solo eventuale ed i loro compiti sono circoscritti allo svolgimento di *“funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa”*, nel secondo, invece, la nomina dell'*“amministratore giudiziario”* rappresenta l'oggetto principale della misura ed i suoi poteri di controllo sono determinati dal Tribunale con il provvedimento che la dispone – è all'origine della previsione di cui all'art. 94-bis, comma 5, secondo cui le misure di prevenzione collaborativa disposte dal Prefetto devono essere comunicate *“alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione”* e di quella di cui all'art. 34-bis, comma 1, secondo periodo, come modificato dall'art. 47, comma 1, lett. a), d.l. 6 novembre 2021, n. 152, a mente del quale *“nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'articolo 94-bis, il tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2, lettera b)”*.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 l'avv. Donatella Testini e udito per le parti ricorrente il difensori avv. Giuseppe Mescia,;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1 La società ricorrente, con sede legale in Apricena, località --OMISSIS--, è di proprietà dei fratelli -OMISSIS- (classe-OMISSIS-), amministratore unico. e -OMISSIS- (classe -OMISSIS-), ciascuno titolare di quote per il 47,5 %, e della madre, -OMISSIS-, titolare del 5% del capitale sociale.

La società è stata costituita nel marzo 2008; esercita attività di autotrasporto merci per conto terzi (attività ceduta dalla madre, che la esercitava in forma individuale, cfr. nota DIA del 26 ottobre 2020) e, dal 2018, di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, allorquando, in data 26 giugno 2016, la -OMISSIS- le ha ceduto il ramo d'azienda relativo all'appalto per il servizio di

spazzamento, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel territorio del comune di Apricena per il biennio 2017 – 2019.

1.2 Con il ricorso principale, -OMISSIS- ha impugnato l'interdittiva antimafia prot. n. 45304 del 16 ottobre 2020, emessa dal Prefetto di Foggia, in ragione del ritenuto pericolo di condizionamento da parte dell'allora clan -OMISSIS-, operante nella zona garganica, considerata la significatività della vicinanza dei soci al gruppo criminale su indicato.

1.3 L'Autorità ha fondato siffatto convincimento sugli elementi di fatto che si vengono di seguito a riportare.

Nel 2016, i fratelli -OMISSIS- vennero identificati e deferiti all'A.G. in occasione delle attività di polizia giudiziaria svolte nell'ambito dell'operazione di polizia "Ariete"; indagini condotte a seguito di un tentativo di rapina, pianificato con strategia di tipo militare, ai danni di un portavalori, lungo la strada provinciale Mattinata – Vieste, all'altezza dello svincolo per Vignanotica che avrebbe dovuto essere eseguito nel novembre 2015 da appartenenti al clan "-OMISSIS-" - operante nella zona garganica e contrapposto in una nota e sanguinosa faida al gruppo criminale "-OMISSIS-" - e che fu sventato dall'intervento delle Forze dell'Ordine.

Con o.c.c. n. 1466/15 RGNR e n. 6771/ RG GIP del 29 ottobre 2016, il GIP presso il Tribunale di Foggia ha sottoposto 11 soggetti alla custodia cautelare in carcere e altri 8 agli arresti domiciliari, in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, fra l'altro, di tentata rapina aggravata ai danni di furgone portavalori, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, estorsione, evasione, favoreggiamento personale, furto ed esplosivi.

Il gruppo era capeggiato dall'elemento di vertice dell'omonimo clan, -OMISSIS--, in seguito assassinato nella nota strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017.

Il gruppo pianificò l'assalto nel dettaglio, anche mediante numerosi sopralluoghi condotti di persona dallo stesso -OMISSIS--, nonostante fosse in stato di detenzione domiciliare, come constatato dai Carabinieri attraverso le indagini tecniche che consentirono di individuare, il 22 marzo 2016, un arsenale di armi semplici, da guerra ed esplosivi occultato in una cava dismessa di Apricena, in zona -OMISSIS-, località "-OMISSIS-".

La cava risultava utilizzata come deposito di mezzi della società ricorrente dai fratelli -OMISSIS-, residenti nelle vicinanze; a conferma della riconducibilità della cava ai fratelli -OMISSIS- vi è, peraltro, che nel corso di un controllo eseguito nello stesso giorno in cui furono rinvenute le armi, -OMISSIS- venne sorpreso a sversare rifiuti speciali in una grossa voragine creata *in loco* e dunque denunciato.

Nell'ordinanza di custodia cautelare è altresì documentato che -OMISSIS-, elemento di spicco del clan -OMISSIS- e braccio destro dell'allora capo clan -OMISSIS--, insieme ad altri complici, si è

recato con la sua autovettura presso l'azienda della ricorrente per poi uscirne con un furgone di proprietà della stessa, accuratamente ripulito di tutti gli adesivi e segni che potessero ricondurre a quest'ultima, al fine di potersi muovere liberamente con un veicolo "non riconoscibile".

Rileva ancora l'Autorità prefettizia che, il 16 agosto 2017, sei giorni dopo l'assassinio del capo clan -OMISSIS-- nella strage di San Marco in Lamis, i fratelli -OMISSIS- sono stati fermati e identificati a Mattinata, in località "-OMISSIS-", con -OMISSIS-, parente del su citato -OMISSIS-, zona in cui risiede un altro appartenente al clan, -OMISSIS-, più volte individuato con lo -OMISSIS- nel corso dell'operazione "Ariete".

Occorre rilevare che, dopo l'omicidio nel 2017 del boss -OMISSIS--, il clan ha assunto la denominazione "-OMISSIS-", in relazione agli elementi di spicco del gruppo criminale.

-OMISSIS- era tra i membri del clan -OMISSIS- che nel 2015 organizzavano lo sventato attacco al portavalori, tutti di rilevante caratura criminale.

La contiguità della famiglia -OMISSIS- con il clan -OMISSIS-, ora -OMISSIS-, emergerebbe, altresì, da più recenti operazioni di polizia.

Il 20 aprile 2020, vari pregiudicati e ricercati (in quanto evasi dal carcere di Foggia durante la sommossa del precedente 9 marzo 2020) sono stati sorpresi durante un summit mafioso in un casolare ubicato nei pressi di una cava sita in Lesina, località "-OMISSIS-", non distante da Apricena, ove ha sede l'impresa ricorrente. Tra di essi anche -OMISSIS-, esponente di vertice del riorganizzato clan -OMISSIS- di cui sopra.

Il casolare appartiene ad -OMISSIS- (classe -OMISSIS-), che è il cugino del defunto padre e marito dei soci ricorrenti, -OMISSIS-.

Il "cugino" -OMISSIS-, nell'occasione, è stato arrestato per favoreggiamento.

Il rapporto di parentela tra i soci e -OMISSIS- non si fermerebbe al mero dato genealogico. -OMISSIS-, padre e marito dei soci della -OMISSIS-- venne assassinato a dicembre 2013 nelle campagne di Poggio Imperiale. Dagli atti d'indagine conseguenti al suo assassinio nel 2013 per motivi passionali (nel 2015 è stata condannata in appello la sua amante, -OMISSIS-, che lo ha ucciso a coltellate) emerge che il socio e amministratore della società ricorrente -OMISSIS- si fece accompagnare nelle ricerche del padre dal cugino -OMISSIS-, proprietario del casolare.

-OMISSIS- aveva precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.

E ancora.

Tra i componenti dell'organo di controllo della società ricorrente figura -OMISSIS-(classe -OMISSIS-), domiciliata ad Apricena, cugina di -OMISSIS-, pluripregiudicato di Apricena, arrestato nell'ambito dell'operazione "Andromeda 2", diretta dalla DDA di Bari, che condusse all'arresto di

15 persone dedite al traffico e allo spaccio di stupefacenti, appartenenti a vari gruppo criminali, con base operativa ad Apricena.

A ciò deve aggiungersi che l'altro socio della -OMISSIS-, -OMISSIS-, è coniugato con -OMISSIS- (classe -OMISSIS-), figlia di --OMISSIS-e -OMISSIS-.

--OMISSIS-, residente in Apricena, era un allevatore, pregiudicato, fra l'altro, per estorsione e destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Foggia per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso finalizzata a estorsioni e reinvestimento di proventi illeciti nel mercato degli stupefacenti nell'area garganica. Fu assassinato a colpi di lupara nel 1999, sulla strada San Marco in Lamis – Apricena, nell'ambito della faida in corso tra allevatori e agricoltori, che ha insanguinato per anni il territorio garganico.

-OMISSIS- è stata denunciata il 24 luglio 2020 per coltivazione di stupefacenti a fini di spaccio, nel territorio di Apricena, insieme al figlio -OMISSIS-, cognato di -OMISSIS-, pluripregiudicato anche per reati estorsivi.

Il cugino del defunto padre di -OMISSIS-, --OMISSIS-, è titolare di un'impresa individuale con sede in San Marco in Lamis, attinta da interdittiva antimafia (nota DIA del 26 agosto 2020).

1.4 La parte ricorrente ha articolato avverso l'interdittiva in discorso censure di violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti nonché dubbi di legittimità costituzionale della normativa antimafia.

1.5 Le Amministrazioni intime, costitutesi in giudizio, hanno eccepito l'infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.

1.6 L'istanza cautelare, presentata in sede di ricorso principale, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 748 del 24 novembre 2020.

1.7 La ricorrente, a seguito di istanza volontaria, con ordinanza in data 23 aprile 2021 è stata ammessa dal Tribunale ordinario, sezione della prevenzione, al controllo giudiziario per la durata di anni due, ai sensi dell'art. 34-*bis* d.lgs. 3 settembre 2011, n. 159.

L'esito di siffatta misura è risultato positivo e il Giudice della prevenzione ha revocato il controllo in data 30 marzo 2023.

1.8 Tuttavia, la Prefettura ha confermato l'interdittiva con provvedimento n. 27691 del 21 aprile 2023, efficace dal giorno successivo alla scadenza del controllo giudiziario, prevista per il successivo 23 aprile.

1.9 Avverso il predetto atto è insorta la parte ricorrente con motivi aggiunti, deducendone l'illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti.

1.10 Previo deposito di ulteriori documenti, la causa viene ritenuta per la definizione immediata del merito alla camera di consiglio del 27 giugno 2023.

2. La domanda di annullamento dell'interdittiva prot. n. 54304 del 16 ottobre 2020, proposta con il ricorso introduttivo, va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse: il provvedimento di conferma prot. n. 27601 del 21 aprile 2023 è stato adottato a seguito di rideterminazione *ex novo* della Prefettura, così sostituendo l'interdittiva dell'ottobre 2020.

È evidente che dall'eventuale annullamento della ridetta interdittiva del 2020 la parte ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio, trovando oggi titolo l'interdizione solo nella conferma del 2023.

Non essendo stata proposta domanda risarcitoria, inoltre, non sussiste neanche l'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.

Il ricorso principale, pertanto, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

3. Può passarsi all'esame della domanda di annullamento del provvedimento di conferma dell'interdittiva del 21 aprile 2023, adottato all'esito della conclusione positiva del controllo giudiziario.

3.1 In via preliminare, occorre dare conto delle valutazioni effettuate dall'Autorità in sede di conferma dell'interdittiva, nella quale ha ribadito che la società ricorrente *“rappresenta tuttora un'entità economica “adiacente” a organizzazioni mafiose, in quanto suscettibile di apprestare a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata un contributo agevolatore diretto, anche nella specie del rafforzamento del nomen e della percezione collettiva di un “potere” qualificato del clan di riferimento in un determinato contesto territoriale, in cui è accertata la pervasività della mafia nell'economia legale, per di più di una mafia degli affari, come le fonti giudiziarie... qualificano il clan -OMISSIS-”* (pag. 13 dell'interdittiva).

3.1.1 La prognosi di pericolo di condizionamento criminale si fonda sui medesimi fatti indicati nell'interdittiva del 2020 nonché sull'accertamento *“ex novo (di) elementi che... aggravano l'impianto indiziario e confermano l'ipotesi del persolo di condizionamento stabile dell'attività dell'impresa da parte della criminalità organizzata”* (pag. 6 del provvedimento impugnato) ovvero i seguenti.

Recentissime operazioni di polizia hanno fatto emergere la mai cessata operatività e, anzi, la crescente pervasività del gruppo criminale di riferimento nell'economia legale.

In particolare, l'operazione “Omnia Nostra”, che ha coinvolto il clan “-OMISSIS-” (evoluzione del clan -OMISSIS-, a seguito dell'assassinio, nel 2017, del più volte citato capo clan -OMISSIS--), ha portato all'adozione dell'o.c.c. del 25 novembre 2021, eseguita il successivo 7 dicembre, nei riguardi di 32 persone, indagate per reati consumati nel territorio garganico, quali associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsioni, traffico e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Tra i destinatari dell'o.c.c. innanzi indicata figurano gli esponenti di vertice coinvolti nell'operazione Ariete relativa all'assalto del portavalori sventato dalle Forze dell'Ordine nel 2015 nonché presenti al *summit* svoltosi nell'aprile 2020 presso il casolare di -OMISSIS- (classe -OMISSIS-).

L'Autorità ha evidenziato, in particolare, che il contesto di riferimento è quella della mafia garganica e che la Relazione della DIA al Parlamento, relativa al primo semestre 2022, confermando le acquisizioni info-investigative, dà atto dell'operatività del clan, denominato a volte “-OMISSIS-” e a volte “-OMISSIS-”, ma comunque erede del clan -OMISSIS-, nella zona garganica, in cui il controllo del territorio, agevolato da un contesto omertoso, avviene attraverso il vincolo di appartenenza di numerosi affiliati e fiancheggiatori ai principali gruppi operanti nella zona, luogo di produzione dei profitti illeciti (estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, usura ecc..).

Il clan, peraltro, intrattiene rapporti non solo con la “Società” foggiana, ma anche con noti esponenti apicali delle *'ndrine* calabresi del reggino e con soggetti ai vertici della criminalità partenopea.

3.1.2 Con riferimento alla memoria di partecipazione presentata dalla ricorrente in sede procedimentale, l'Autorità ha evidenziato che -OMISSIS- (classe -OMISSIS-), cugino del padre dei titolari della società ricorrente:

- è stato poi condannato per i reati di favoreggiamento (art. 378 c.p.) e procurata inosservanza di pena (390 c.p.) con sentenza n. 60 del 2021, senza che alcun rilievo abbia l'esclusione dell'aggravante mafiosa;

- nella stessa memoria di partecipazione viene riportato quanto emerso dagli atti giudiziari ovvero:

- a) la sussistenza di un rapporto amicale di -OMISSIS- con -OMISSIS-, elemento di grande spessore del clan, su impulso del quale il -OMISSIS- avrebbe ospitato il *summit* dell'aprile 2020;

- b) la sussistenza di un rapporto confidenziale tra il ridetto -OMISSIS- e -OMISSIS-, altro soggetto presente al *summit*, il quale, il 25 ottobre 2021, è stato attinto da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Foggia per estorsione in concorso con il noto pregiudicato -OMISSIS-, contiguo al clan -OMISSIS-, con vicende di polizia per associazione di stampo mafioso e reati in materia di armi e stupefacenti;

- il ridetto -OMISSIS- è stato colpito da interdittiva e il Tribunale di Bari in funzione di giudice della prevenzione ha respinto l'istanza di ammissione al controllo giudiziario evidenziando come *“Le risultanze investigative hanno accertato la protrazione da parte del gruppo criminale -OMISSIS- delle attività illecite nei settori tradizionalmente connessi al radicamento sul territorio delle associazioni di stampo mafioso, quali le estorsioni sotto forma di pagamento del pizzo o dell'imposizione di guardiane a protezione; e hanno altresì accertato il progressivo spostamento*

d'interesse criminale verso il settore del commercio ittico e verso il settore agricolo e di allevamento del bestiame”;

- quanto accertato dalla relazione finale dell'amministratore giudiziario, e la conseguente revoca del controllo giudiziario per esito positivo, non è sufficiente a superare il contesto relazionale e ambientale che rende attuale e persistente la sussistenza di un concreto pericolo di agevolazione di una mafia, particolarmente vivace e penetrante nel tessuto economico.

3.1.3 Quanto all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di collaborazione preventiva di cui all'art. 98 *bis* del codice antimafia, l'Autorità prefettizia ha ritenuto che i rapporti e le circostanze di fatto esposte non sono suscettibili di esaurirsi nel tempo: i titolari dell'impresa hanno tenuto una condotta agevolatoria nei confronti di esponenti di rilievo della mafia degli affari e sono inseriti in un contesto parentale e relazionale adiacente ai contesti stessi della mafia, come ha dimostrato il summit dell'aprile 2020, a cui hanno partecipato i vertici del gruppo mafioso di riferimento e a cui ha dato ospitalità il pro-zio del fratello -OMISSIS-, al quale sono legati anche frequentazioni oltre che da parentela.

Ciò esclude la reale possibilità pro futuro di riduzione *in bonis* dell'impresa e ciò nonostante le misure di *self cleaning* adottate e la stabilità finanziaria.

3.2 Con il primo motivo, la ricorrente censura il provvedimento sotto due aspetti: da un lato, con riferimento ai fatti già posti a fondamento dell'interdittiva del 2020, ne contesta la fondatezza, richiamando le censure svolte nel ricorso principale; dall'altro, assume che il Prefetto non abbia minimamente ponderato i fatti pregressi con il percorso compiuto dall'imprenditore in costanza del controllo giudiziario.

3.2.1 Quanto alla contestazione da parte della ricorrente delle circostanze di fatto, il Collegio premette che, come è noto, gli elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquista valenza nella sua connessione con gli altri.

Peraltro, proprio perché in questi procedimenti la certezza cede il passo ad un giudizio di tipo probabilistico fondato sul quadro indiziario, solo il venir meno di molti (se non della maggior parte) dei tasselli di cui tale quadro si compone non solo fa venir meno la coerenza formale del ragionamento, ma rende anche il medesimo sostanzialmente inattendibile in ordine alla sussistenza e alla valenza degli elementi di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (in termini, cfr., tra le altre, le sentenze della Sezione nn. 1302 del 2023; 1128 del 2022; 346 del 2018).

Occorre altresì rammentare che l'interdittiva deve considerarsi motivata *per relationem* anche agli atti istruttori (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6740 del 2020).

3.2.2 Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche, la determinazione gravata regge alle contestazioni avanzate della ricorrente.

3.2.3 Evidente è l'irrelevanza dell'inesattezza dei dati societari riportati nell'*incipit* dell'interdittiva, ove si legge che uno dei due fratelli -OMISSIS-, -OMISSIS-, è socio di maggioranza, ove invece, le quote sono divise in pari misura tra -OMISSIS- e -OMISSIS- (47,5%) e il 5% spetta alla madre -OMISSIS-.

Gli atti istruttori sono tutti corretti e, soprattutto, il dato rileva ai fini della conduzione familiare della società, rispetto alla quale la ripartizione delle quote è del tutto neutra.

Assume parte ricorrente che non sia vero che i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- sono stati coinvolti, nel 2016, nell'operazione "Ariete": la contestazione si fonda su un'errata lettura del provvedimento ovvero sul presupposto che essi siano stati "coinvolti" al medesimo titolo degli appartenenti al clan che aveva organizzato l'assalto al portavalori e dunque a tale titolo indagati e rinviati a giudizio.

Come emerge dagli atti istruttori essi sono stati coinvolti nel senso che sono stati "identificati", come soggetti aventi la disponibilità materiale della cava in cui era occultato l'arsenale e come proprietari del mezzo che è stato prelevato dal clan dalla sede dell'impresa.

Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, infatti, nell'interdittiva non si afferma che la cava è di proprietà dei fratelli -OMISSIS- o della società, definita, per l'appunto, "dismessa".

Del tutto irrilevante è se la cava sia utilizzata come deposito mezzi o meno della società o che -OMISSIS- sia stato condannato o meno per versamento illecito di rifiuti nella ridetta cava, rilevando solo la più probabile che non disponibilità della cava. Probabilità confermata dal fatto che gli atti istruttori evidenziano che il -OMISSIS-, è titolare anche dell'omonima impresa individuale, operante nel settore dell'allevamento di bovini e bufalini da carne, che sede in Apricena, località "-OMISSIS-" (nota DIA del 6 ottobre 2020) ovvero nella stessa località in cui si trova la cava dismessa. È evidente, dunque, che l'eventuale imprecisione contenuta nell'interdittiva, che definisce la cava dismessa come posta nelle vicinanze delle abitazioni dei -OMISSIS-, è priva di rilievo.

Del tutto ipotetica è l'affermazione di parte ricorrente allorché afferma che la zona della cava non poteva essere usata per i sopralluoghi nel tratto di strada prescelto per la realizzazione del crimine, visto che l'operazione di cui si parla è una rapina sul tratto di strada tra Mattinata e Vieste: l'Autorità ha valorizzato il dato che il gruppo criminale abbia effettuato sopralluoghi nel posto in cui ha occultato le armi.

Assolutamente infondata è l'affermazione relativa alla non frequentazione del pro zio -OMISSIS-: con nota del 21 marzo 2023 i Carabinieri di Foggia hanno confermato che -OMISSIS- è stato controllato con il prozio -OMISSIS- il 18 e il 26 settembre 2020.

Incomprensibile l'affermazione per cui l'episodio dell'uso dell'automezzo di proprietà della società da parte di -OMISSIS- "fu determinato dalla circostanza che al -OMISSIS- si ruppe l'automobile sulla quale viaggiava in prossimità della sede -OMISSIS- e fu accompagnato nella più vicina officina"; né importa il motivo per cui i fratelli -OMISSIS- furono fermati, il 16 giugno 2017, con un parente del ridetto -OMISSIS-.

3.2.4 Come già anticipato, con il primo motivo, la parte ricorrente assume che la Prefettura avrebbe confermato l'interdittiva senza ponderare i fatti pregressi con il percorso compiuto dall'imprenditore in costanza del controllo giudiziario.

La censura non è suscettibile di favorevole apprezzamento.

Come evidenziato ai punti 3.1.1 e 3.2.1, la Prefettura ha puntualmente esplicitato le ragioni per cui ritiene che il controllo giudiziario non ha svolto un'effettiva funzione "bonificante", conseguentemente permanendo il rischio infiltrativo.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4912 del 2022 ha chiarito che le favorevoli conclusioni dell'amministratore giudiziario, e la conseguente chiusura del "controllo giudiziario" non sono assimilabili ad un giudicato di accertamento. Esse si prestano ad uno screening e ad una valutazione ulteriore, sempre che essa sia argomentata e supportata da riscontri e considerazioni che basano su risultanze istruttorie, e sia sorretta da idonea motivazione dalla quale possano ricavarci i processi logico deduttivi che l'hanno determinata.

Mentre il controllo giudiziario è parentesi cautelare ed emendativa che consegue ad un accertamento amministrativo che si ritiene presupposto e non sindacabile - ed è dunque tutto incentrato su una prognosi che guarda al futuro affrancamento dai rischi che seppur occasionalmente in passato hanno condizionato l'imprenditore - l'informativa (anche quella eventualmente successiva al controllo giudiziario) è invece frutto di una visione ampia che ingloba anche la storia dell'imprenditore, i suoi legami passati e le pregresse vicende, nei limiti in cui esse siano ancora significative e portatrici di un potenziale pregiudicante ancora provvisto di riverberi attualità. Ciò consente al Prefetto di giustificare le sue valutazioni, utilizzando, seppur per meglio inquadrare e qualificare le sopravvenienze, lo sfondo in cui le vicende sono maturate e la storia in cui esse si innestano.

Deve in particolare escludersi che il controllo giudiziario sia in grado di cancellare gli eventi che in passato hanno dato sostanza al rischio infiltrativo, in guisa da assumere oltre ad una funzione cautelare e bonificante, anche una funzione riabilitante, poiché così ragionando si andrebbe oltre la

volontà del legislatore, sino a costruire una sistema di prevenzione penale/amministrativa in cui l'informativa assume il ruolo di condizione di procedibilità del controllo giudiziario a domanda, e quest'ultimo quello di un percorso che esenta l'imprenditore da qualsivoglia effetto interdittivo.

Dunque, coniugando a sistema le considerazioni di cui sopra, ritiene il Collegio che, a valle del controllo giudiziario il Prefetto ben possa individuare episodi, comportamenti, relazioni che depongono per la permanenza del rischio infiltrativo, anche ove essi si siano verificati durante la fase giudiziaria monitorata, purché ne dia compiuta e concludente evidenza in sede motivazionale e non manchi di ponderandoli con il percorso compiuto dall'imprenditore in costanza del controllo giudiziario, da valutare anche alla luce della storia del medesimo e delle ragioni del primigenio sorgere del rischio infiltrativo.

Chiarito quanto sopra il Collegio ritiene che nel caso di specie la valutazione del Prefetto sia legittima.

La vicinanza della famiglia -OMISSIS- al clan -OMISSIS- si è tradotta in una serie di condotte di agevolazione materiale del clan, di asservimento dei beni materiali a loro riconducibili agli interessi del clan; e, segnatamente, l'agevolazione di attività di pianificazione di azione delittuose gravissime, che coinvolgono l'uso delle armi da guerra al fine di acquisire con la violenza denaro e valori attraverso l'assalto ai blindati. La medesima famiglia, nella persona del prozio -OMISSIS-, rispetto alla frequentazione costante del quale da parte dei soci sussistono i riscontri evidenziati in precedenza, ha dato ospitalità al clan per il summit mafioso dell'aprile 2020, al quale hanno partecipato pericolosi criminali, alcuni evasi dal carcere di Foggia.

In seguito, l'operazione Omnia Nostra ha fatto emergere il nuovo assetto del clan dopo l'uccisione di -OMISSIS- il 9 agosto 2017; la protrazione da parte del gruppo criminale o delle attività illecite nei settori tradizionalmente connessi al radicamento sul territorio delle associazioni di stampo mafioso, quali le estorsioni sotto forma di pagamento del pizzo o dell'imposizione di guardiane a protezione e il progressivo spostamento d'interesse criminale verso il settore del commercio ittico e verso il settore agricolo e di allevamento del bestiame; e nel settore agricolo opera proprio -OMISSIS-, la moglie del socio -OMISSIS-, poi, che è socia e co – amministratrice insieme alla madre, della società agricola -OMISSIS- s.s., con sede in Apricena.

Azienda agricola che non solo ha già dimostrato di essere quanto meno soggiacente agli interessi tipici della criminalità organizzata (si fa riferimento alla questione della coltivazione della marijuana in precedenza descritta, ma lo ha confermato, considerato che l'11 aprile 2023 la madre di -OMISSIS- e il fratello sono stati nuovamente deferiti all'A.G. perché nell'azienda sono stati ritrovati circa 80 kg di hashish.

Nel settore dell'allevamento del bestiame, altro nuovo settore d'interesse del clan, opera lo stesso socio --OMISSIS-, titolare anche dell'omonima impresa individuale, operante, per l'appunto, nel settore dell'allevamento di bovini e bufalini da carne, che ha sede in Apricena, località "--OMISSIS-" ovvero nella stessa località in cui si trova la cava dismessa utilizzata nel 2015 per l'occultamento delle armi.

Il prozio -OMISSIS-, colpito da interdittiva, infine, non è stato ammesso al controllo giudiziario. Stante l'autonomia della valutazione del Prefetto rispetto al controllo giudiziario, rileva il Collegio che l'attuale contesto socio – ambientale e parentale in cui è inserita l'impresa rende attendibile la valutazione circa il fatto che il controllo giudiziario non abbia svolto una funzione "bonificante" svolta dal Prefetto.

Alla base della prognosi d'inquinamento mafioso, infatti, non vi sono mai stati clienti e fornitori dell'azienda, sicché i controlli svolti dall'amministratore giudiziario hanno riguardato un aspetto della vita imprenditoriale al quale il clan -OMISSIS- non ha dimostrato in passato di avere interesse.

Il primo motivo, in conclusione, è nel suo complesso infondato.

3.3 Con il secondo motivo, la parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241 del 1990.

La censura è infondata in quanto la partecipazione al procedimento è stata garantita con tutti gli strumenti partecipativi consentiti, memoria e audizione.

Invero, deve osservarsi che l'art. 92 co. 2 bis, del codice antimafia:

- impone al Prefetto l'obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva dopo che il procedimento preordinato all'adozione del provvedimento finale è già stato avviato e, in massima parte, istruito ("sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2") e prima che sia destinato a sfociare in uno dei possibili esiti alternativamente previsti (informazione di tipo interdittivo o misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis);

- ma non presuppone un procedimento instaurato su istanza di parte, dovendosi quindi escludere che, in analogia a quanto dispone l'art. 10 bis L. 241/90, l'autorità competente, anteriormente alla formale adozione di un provvedimento sfavorevole, abbia l'obbligo di rendere edotto il privato in ordine alle ragioni di reiezione della domanda, ragioni che qui possono rivelarsi lungi dall'essere ancora definite proprio in funzione dell'eventuale modulazione del variegato assetto degli interessi suggerita dal contributo collaborativo e, al tempo stesso, difensivo dell'interessato (in termini, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 agosto 2023, n. 678).

3.4 Con l'ultimo motivo, la parte ricorrente lamenta la mancata adozione, in luogo dell'interdittiva, delle misure di collaborazione preventiva di cui all'art. 94 bis, asserendo che l'agevolazione è semmai occasionale, come già ritenuto dal giudice della prevenzione.

Ora, premesso che la valutazione di quest'ultimo non è affatto vincolante per il Prefetto, rammenta il Collegio che la stretta analogia tra i presupposti applicativi delle *“misure di prevenzione collaborativa”* ex art. 94-bis d.lvo n. 159/2011 e quelli della misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lvo cit. consente di attingere, ai fini della enucleazione dei primi, alla più matura elaborazione giurisprudenziale che ha interessato il secondo e di meno recente introduzione istituto. Invero, come evidenziato dalla Corte di Cassazione (SS.UU., n. 46898 del 26 settembre 2019), *“la peculiarità dell'accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito (la occasionalità dell'agevolazione, n.d.e.), quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata”*, aggiungendosi che *“l'accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versano la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta”*.

La successiva giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato come la necessità che la valutazione relativa alla sussistenza o meno di un'infiltrazione connotata da occasionalità *“non sia finalizzata all'acquisizione di un dato statico - consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente: una mera fotografia del passato - bensì all'argomentata formulazione di un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, connotata da condizionamento e/o agevolazione di soggetti o associazioni criminali, mediante l'intera gamma di strumenti previsti dall'art. 34-bis”* (cfr. Cass., Sez. 6, n. 1590 del 14 ottobre 2020): in termini, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7279 del 25 luglio 2023.

Si è già dato conto al punto 1.3 della motivazione che hanno indotto il Prefetto a non ritenere emendabile la società.

Peraltro, una realtà ritenuta adiacente alla criminalità organizzata in sede di procedimento di riesame dopo la chiusura positiva del controllo giudiziario non può che essere destinataria d'interdittiva.

Ai sensi del richiamato art. 94-bis (*“Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”*) del d.lvo n. 159/2011, inserito dall'art. 49, comma 1, d.l. cit., inoltre:

“1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:

a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;

b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume di affari dell'impresa;

c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati da parte dei soci o di terzi;

d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;

e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.

2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.

3. *Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.*

4. *Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.*

5. *Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione”.*

11.4. Le disposizioni citate prefigurano un esito del procedimento di prevenzione alternativo – nell'ipotesi di accertata sussistenza a carico dell'impresa di “*tentativi di infiltrazione mafiosa*” - a quello consistente nell'adozione del provvedimento interdittivo, il quale integrava l'unico epilogo possibile di quel procedimento fino alla loro introduzione nell'ordinamento.

Esse portano a compimento il percorso legislativo cui aveva dato abbrivio l'art. 11, comma 1, l. 17 ottobre 2017, n. 161, che aveva inserito nella trama del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione l'art. 34-bis, avente ad oggetto il “*controllo giudiziario delle aziende*”, ovvero una delle “*misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca*” catalogate sub Libro I, Titolo II, Capo V del medesimo Codice.

Accomunate alle disposizioni previgenti dal presupposto relativo alla occasionalità dell'agevolazione, se ne differenziano, fra l'altro, per la diversità oggettiva delle misure di controllo (che, nel caso del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 2, lett. b), prevedono la nomina di “*un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero*”).

Proprio la diversità contenutistica delle misure adottabili nei due casi – nel primo, infatti, la nomina degli “*esperti*” è solo eventuale ed i loro compiti sono circoscritti allo svolgimento di “*funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa*”, nel secondo, invece, la nomina dell’“*amministratore giudiziario*” rappresenta l'oggetto principale della misura ed i suoi poteri di controllo sono determinati dal Tribunale con il provvedimento che la dispone – è all'origine della previsione di cui all'art. 94-bis, comma 5, secondo cui le misure di prevenzione collaborativa disposte dal Prefetto devono essere comunicate “*alla cancelleria del tribunale*

competente per l'applicazione delle misure di prevenzione" e di quella di cui all'art. 34-bis, comma 1, secondo periodo, come modificato dall'art. 47, comma 1, lett. a), d.l. 6 novembre 2021, n. 152, a mente del quale *"nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'articolo 94-bis, il tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2, lettera b)"*.

Non avrebbe alcun senso logico, da parte della Prefettura, ritenere *emendabile* con una misura più blanda (misure di prevenzione collaborativa *ex art. 94 bis* del codice antimafia) una realtà imprenditoriale che la stessa Prefettura ha ritenuto *non emendata* da una misura più incisiva (controllo giudiziario *ex art. 34 bis*).

Anche questo motivo, pertanto, è infondato.

4. I motivi aggiunti, in conclusione, sono infondati e vanno respinti.

5. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:

- dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, il ricorso introduttivo;
- respinge i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 e del 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere, Estensore